
S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.

Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA


Ai Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

e, p.c. Al Primo Presidente
della Corte di cassazione
ROMA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.S.

Ai Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 6/VV/2023 - Modifiche all' articolato della Circolare sull' organizzazione degli uffici di procura approvata con delibera di Plenum del 3 luglio 2024 e modificata con delibere di Plenum del 9 e 23 ottobre 2024.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 2 luglio 2025, ha adottato la seguente delibera:

"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio,

vista ed integralmente richiamata la nuova Circolare sull' organizzazione degli Uffici di Procura, approvata con delibera plenaria del 03.07.2024, come successivamente modificata con delibera plenaria del 09.10.2024 e con delibera plenaria del 23.10.2024;


OSSERVA

1. Introduzione

A distanza di nove mesi dall' entrata in vigore della nuova circolare sull' organizzazione degli Uffici di Procura (02.09.2024), la Settima Commissione e il Consiglio hanno tratto un primo bilancio del suo impatto applicativo sulle Procure della Repubblica, chiamate a confrontarsi con il nuovo assetto tabellare che - vale la pena ribadire - già previsto per gli uffici giudicanti, è stato esteso anche a quelli requirenti attraverso la c.d. *Riforma Cartabia* dell' Ordinamento Giudiziario, introdotta con la legge 17 giugno 2022, n. 71, a cui l' organismo di governo autonomo della magistratura si è conformato in sede di riscrittura della nuova circolare.

Pur dovendo darsi atto che, allo stato attuale, sul piano statistico, si registra una netta prevalenza delle delibere di approvazione consiliare dei provvedimenti organizzativi adottati dai procuratori della Repubblica all' indomani dell' entrata in vigore della nuova circolare (a metà maggio le delibere di approvazione si attestavano sul 73% a fronte di quelle di non approvazione pari al 23%), la Settima Commissione non ha potuto fare a meno di rilevare dubbi interpretativi, o vere e proprie criticità applicative, maggiormente ricorrenti su cui ha inteso avviare da subito un' attenta riflessione tesa a meditare interventi migliorativi, utili a coniugare in maniera più adeguata l' assetto normativo attualmente vigente con le peculiari esigenze organizzative degli uffici requirenti.

Nel solco del modello "*partecipato*", che ha contraddistinto l' attività della Commissione sin dalla *fase genetica* di elaborazione della circolare, la quale ha preso avvio proprio dalla raccolta ed elaborazione degli spunti di riflessione offerti in occasione delle audizioni preliminari svolte con tutte le categorie di uffici e di magistrati requirenti, poi culminate nell' incontro in presenza del 14.07.2023, anche nella presente *fase modificativa* si è inteso condividere con i procuratori tale momento di riflessione e le correlate prospettive di riforma attraverso la programmazione di un incontro per il 13 maggio u.s., poi differito di una settimana per la necessità di analizzare preliminarmente il documento condiviso del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di tutti i procuratori distrettuali *medio tempore* pervenuto.


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.S.

A valle di questo ulteriore momento di confronto finalizzato alla ricerca di un ottimale punto di equilibrio fra il nuovo assetto tabellare e la necessità di garantire la speditezza, la tempestività e l'efficacia dell'azione investigativa, a sua volta funzionale al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), sono state apportate alcune modifiche alla vigente circolare (frutto di una riflessione, invero avviata già da tempo), che di seguito si illustrano sinteticamente, non senza rimarcare che, come di seguito si vedrà, l'occasione è stata proficua anche per rimuovere alcune ulteriori aporie, seppur meramente formali, rilevate nel testo, oltre che per rendere effettivi i termini di legge previsti per la formazione del silenzio-assenso in caso di inerzia del Consiglio.

2. La delega degli incarichi di collaborazione

In primo luogo, al fine di fugare un dubbio che il testo originario rischiava di innescare in ordine al regime del conferimento degli incarichi di collaborazione ai sostituti, si è proceduto a integrare l'**art. 9** della circolare con il **comma 10** di nuovo conio, con cui è stata estesa a tali incarichi la medesima disciplina prevista dal precedente comma 9 per il conferimento ai sostituti degli incarichi di coordinamento delle unità organizzative, nei termini che seguono:

“Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle deleghe ed ai compiti di collaborazione che il procuratore della Repubblica intenda conferire ad un sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 6, comma 6”.


In tal modo si è inteso colmare un vuoto, almeno apparente, che veniva a profilarsi in considerazione del fatto che l'art. 6, comma 6, nel prevedere la possibilità per il procuratore di conferire ai sostituti deleghe e compiti di collaborazione (oltre che di coordinamento), si limitava ad accompagnare tale previsione con la locuzione *“previo interpello”*, laddove le ulteriori disposizioni relative ai presupposti e al *modus procedendi et eligendi* del dirigente erano contenute nell'art. 9, comma 9, a rigore riferibile ai soli incarichi di coordinamento delle unità organizzative, e non anche a quelli di collaborazione.

Sebbene tale vuoto potesse essere colmato con uno sforzo interpretativo che tenesse debitamente conto del successivo art. 11, comma 3, n. 25, che nel disciplinare il contenuto obbligatorio del progetto organizzativo, accomuna gli uni e gli altri incarichi (di coordinamento e di collaborazione) prevedendo che nel documento siano indicati i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati a cui si intenda conferirli, si è ravvisata l'opportunità di cogliere l'occasione per procedere a un intervento chiarificatore sul piano testuale, attraverso l'esplicita estensione agli incarichi di collaborazione (**art. 9, comma 10**) della disciplina dettata per gli incarichi di coordinamento (art. 9, comma 9).

Ne consegue, sul piano strettamente operativo, che laddove il procuratore intenda conferire ai sostituti deleghe di carattere collaborativo (si pensi ad es. alla cooperazione nella predisposizione dei turni, del calendario delle udienze, ad attività di collaborazione nella predisposizione di protocolli d'intesa inter-istituzionali, o nella gestione dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione, etc.), al pari di quanto è previsto per la delega di incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro, dovrà motivare espressamente le ragioni di tale decisione, procedere previamente a interpello indicando i criteri di individuazione del magistrato collaboratore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, durata che, si badi, non potrà mai sfiorare i due anni, salvo proroga di ulteriori sei mesi per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che pure vanno debitamente esplicitate nell'adozione del provvedimento di proroga.

3. Le variazioni immediatamente esecutive

Un secondo intervento, che invero si ritiene particolarmente rilevante, nell'ottica di corrispondere alle esigenze di speditezza degli uffici requirenti, è quello che attiene al procedimento di variazione immediatamente esecutivo del progetto organizzativo, di cui all'art. **13, commi 2 e ss.**



S.S.

Csm	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



S.S.

Non ignora il Consiglio che gli uffici requirenti sono senz'altro contraddistinti da un dinamismo funzionale non pienamente equiparabile agli uffici giudicanti, che si estrinseca frequentemente in provvedimenti urgenti, talvolta anche *ad horas*, la cui adozione, sul distinto ma correlato piano organizzativo, in presenza di specifiche contingenze, potrebbe richiedere il previo ricorso a modifiche organizzative che, proprio in tali casi, necessitano di dispiegare efficacia immediata per far sì che la successiva attività investigativa e/o giudiziaria risulti ad esse conforme.

In altre parole, la necessità di un costante allineamento tra l'azione investigativa e giudiziaria dell'ufficio requirente, da un lato, e l'impostazione organizzativa, dall'altro, deve tenere in debito conto l'urgenza di provvedere sui due distinti ma correlati piani.

Si è dunque inteso semplificare ulteriormente il meccanismo, sebbene già di per sé snello, delle variazioni d'urgenza cogliendo le riserve dei dirigenti (e le non infrequenti violazioni registrate almeno nella primissima fase di vigenza della nuova circolare) sulle interlocuzioni preliminari con il presidente del Tribunale e con il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, "*sentiti*" i quali era finora previsto che comunicassero la proposta di variazione ai magistrati dell'ufficio, per poi adottare il provvedimento finale al decorso dei successivi 7 giorni per eventuali osservazioni da parte di questi ultimi.

Ritenuto doveroso e non superfluo tornare a ribadire, anche in questa sede, che trattasi di **adempimenti previsti ex lege anche per le variazioni al progetto organizzativo**, ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.Lgs. 106/2006 - secondo cui "*Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. **Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.*" - ci si è mossi lungo la direzione di un'ulteriore semplificazione e velocizzazione, evitando tuttavia di spingersi oltre i limiti fissati dal legislatore.

Allo scopo, si è inteso riconoscere **immediata esecutività ai provvedimenti di variazione urgenti**, vale a dire **al momento stesso della loro adozione**, senza però per questo sacrificare la fase interlocutoria ed il contraddittorio con i magistrati dell'ufficio, che vengono concentrati in un unico momento, **contestuale** all'emissione del provvedimento (si ribadisce immediatamente efficace), avverso il quale resta ferma per questi ultimi la possibilità di formulare eventuali osservazioni nei successivi 7 giorni da trasmettere, unitamente al provvedimento organizzativo, al Consiglio Giudiziario per l'ulteriore corso.

Pur se contestuali, gli adempimenti comunicativi sono stati distinti, in quanto mentre ai magistrati dell'ufficio il provvedimento urgente va **trasmesso nel suo contenuto integrale**, per il presidente del Tribunale e del Consiglio dell'ordine degli avvocati, è sufficiente una comunicazione che dia atto solo dell'adozione del provvedimento nel suo contenuto dispositivo senza la necessità di ostensione della parte motiva.

In tal modo si è inteso agevolare i dirigenti con modalità comunicative non solo più semplificate, ma anche maggiormente conciliabili con esigenze di riservatezza o di vera e propria tutela del segreto investigativo, ove sussistenti.

Pare opportuno indugiare sul punto al solo fine di rimarcare come **la contestualità del momento comunicativo** non ponga la novella al di fuori del solco tracciato dalla fonte normativa primaria che risulterebbe disattesa solo laddove tale momento fosse stato differito a un segmento temporale successivo rispetto all'adozione del provvedimento di variazione ed al dispiegamento della sua efficacia.



<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



Nell'ottica di coniugare le legittime ragioni dell'urgenza con le altrettanto irrinunciabili esigenze di una gestione ponderata e partecipata dell'ufficio, si è altresì inteso mutuare la medesima valvola di garanzia prevista per le variazioni immediatamente esecutive dalla circolare tabelle all'art. 40, comma 3¹, attraverso l'introduzione di un nuovo **comma 6** che rimette al dirigente la valutazione sull'opportunità di revocare il provvedimento immediatamente esecutivo, ovvero di revocarne la sola immediata esecutività, in caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario.

È utile rimarcare che questo nuovo regime semplificato opera anche per le variazioni che attengono ai tramutamenti interni, vale a dire alle assegnazioni dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni e ai gruppi di lavoro, la cui immediata esecutività era e rimane *in re ipsa*, e dunque solleva il dirigente dall'onere di motivare sull'urgenza, ferma restando la necessità di procedere agli adempimenti comunicativi secondo le modalità fin qui diffusamente illustrate.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 13, limitatamente ai commi novellati.

2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica **adotta il provvedimento di variazione, dichiarandone l'immediata esecutività e lo trasmette ai magistrati dell'ufficio; ne dà contestuale comunicazione al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.**

3. Nei casi di cui al comma 2, **il provvedimento è efficace sin dalla data della sua adozione e i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro i successivi 7 giorni.**

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica **trasmette il provvedimento adottato** al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.

5. (...)

6. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il procuratore della Repubblica valuta l'opportunità di revocare il provvedimento, ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della delibera del C.S.M.

In parallelo, si è proceduto a novellare specularmente anche l'**art. 62, commi 2 e ss., circ. proc.** per le procure minorili, venendo in rilievo, con tutta evidenza, la medesima *ratio* e le medesime esigenze di speditezza e di riserbo sottese all'intervento modificativo per le procure ordinarie.

Anche in tal caso di seguito vengono trascritti i commi novellati

2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni **adotta il provvedimento di variazione, dichiarandone l'immediata esecutività e lo trasmette ai magistrati dell'ufficio; ne dà contestuale comunicazione al presidente del Tribunale per i minorenni ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.**

3. Nei casi di cui al comma 2, **il provvedimento è efficace sin dalla data della sua adozione e i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro i successivi 7 giorni.**

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica **trasmette il provvedimento adottato** al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.

5. (...)

6. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni valuta l'opportunità di revocare il provvedimento, ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della delibera del C.S.M.

¹ **Art. 40, comma 3:** "In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo, il dirigente dell'ufficio valuta l'opportunità di revocare il provvedimento ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura".


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.

4. I provvedimenti attuativi

Risponde alle stesse esigenze di semplificazione la disposizione di nuovo conio (**art. 13-bis**) volta a reintrodurre, compatibilmente con il mutato quadro normativo, i **provvedimenti attuativi**, anche in tal caso con estensione agli uffici requirenti minorili, includendolo espressamente nel novero delle disposizioni richiamate dall'**art. 58**.

Va da subito chiarito che, al precipuo scopo di preservarne la compatibilità con il nuovo sistema tabellare, possono intendersi come tali i soli provvedimenti che si limitino ad applicare al caso concreto le disposizioni già contenute nel progetto organizzativo, senza discostarsene in alcun modo. È bene intendersi tuttavia sull'esatta portata della nozione di provvedimenti attuativi, potendo considerarsi come tali soltanto quelli la cui adozione si risolva, di fatto, in un **mero automatismo** applicativo al caso concreto di preesistenti **disposizioni organizzative** – contenute nel progetto organizzativo o in successive variazioni - che per il loro grado di **precisione e determinatezza** non lascino alcun margine di discrezionalità in sede interpretativa ed applicativa.

Dunque, per poter far ricorso a un provvedimento attuativo è innanzitutto necessario che, a monte, vi sia una disposizione organizzativa completa, dettagliata ed esaustiva nei suoi presupposti, nelle sue modalità di estrinsecazione, nella sua portata applicativa, anche dal punto di vista temporale, e nello spettro di tutte le possibili conseguenze che ne derivano, al punto tale da elidere qualsiasi margine di discrezionalità del dirigente in occasione della sua concreta applicazione.

Solo in presenza di disposizioni che presentino un così elevato grado di determinatezza e precisione, tale da rendere loro attuazione per così dire un *mero algoritmo*, sarà possibile far ricorso allo strumento del provvedimento attuativo di cui all'**art. 13-bis**, apparendo effettivamente del tutto ultronea e sovrabbondante, in questi limitati casi, il ricorso alla procedura della variazione, atteso che sul piano organizzativo e materiale alcun *novum* viene introdotto, trattandosi di una mera trasposizione della previsione organizzativa astratta alla fattispecie concreta.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle previsioni relative al riconoscimento dell'esonero dal lavoro giudiziario in favore del vicario, ovvero del magistrato a cui è affidata la reggenza dell'ufficio in caso di scopertura del posto di dirigente, ovvero di sua assenza o impedimento di durata superiore a sei mesi.


In tali ipotesi, come noto, l'**art. 7**, comma 8, circ. proc. riconosce al predetto magistrato la spettanza della medesima percentuale di esonero prevista per il procuratore dal progetto organizzativo.

Orbene, in casi del genere per far ricorso al provvedimento attuativo ex art. 13-bis, non sarà sufficiente fare riferimento *sic et simpliciter* alla previsione dell'esonero per il procuratore della Repubblica contenuta nel progetto organizzativo (si ribadisce in misura non superiore al 70% fatta eccezione per gli uffici di grandi dimensioni), ovvero a una disposizione che si limiti genericamente ad estendere tale esonero al vicario o al magistrato reggente.

Affinchè, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'**art. 7**, comma 8, il riconoscimento dell'esonero al vicario o al reggente possa essere inteso quale mero provvedimento attuativo ex art. 13 bis, sarà necessario che a monte il progetto organizzativo contenga una disposizione puntuale e dettagliata che, oltre a contemplare l'estensione della percentuale di esonero già prevista per il dirigente, ne predetermini in concreto le modalità di applicazione specificando, secondo criteri oggettivi e predeterminati, le categorie di affari e di attività da cui il vicario o il reggente è esentato, le modalità di distribuzione di ciascuna di tali categorie di affari ed attività agli altri magistrati dell'ufficio, le modalità di individuazione dei magistrati a cui delegarle, la durata temporale.

Restando nel campo del precedente esempio, si propone di seguito, si badi a scopo meramente didascalico-illustrativo, un'ipotesi di disposizione organizzativa astrattamente suscettibile, per come strutturata, di essere declinata in via applicativa attraverso il ricorso allo strumento dei provvedimenti attuativi ex art. 13-bis.

In caso di vacanza del posto di procuratore della Repubblica, ovvero di assenza o impedimento per un periodo che si presuma superiore a sei mesi, viene riconosciuta al vicario, ovvero al magistrato a



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



S.

cui è affidata la reggenza dell'ufficio, la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario prevista per il dirigente, in misura fissa pari al 70%.

Tale esonero si applica alle nuove assegnazioni dei procedimenti iscritti a Mod. 21, Mod. 44, Mod. 21 bis, sia di competenza specialistica che "generici".

I procedimenti di competenza specialistica di nuova iscrizione vengono assegnati per la maggior quota corrispondente all'esonero, a tutti i magistrati del gruppo specialistico a cui appartiene il magistrato beneficiario dell'esonero, con criterio automatico e secondo l'ordine di anzianità decrescente.

I procedimenti "generici" di nuova iscrizione vengono assegnati a tutti i magistrati dell'ufficio con criterio automatico e secondo l'ordine di anzianità decrescente.


L'esonero si applica a far data dalla scopertura effettiva del posto del dirigente, tramutato ad altra sede o cessato dalle funzioni giudiziarie per collocamento in quiescenza o per ogni altra ragione, ovvero a far data dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento presumibilmente della durata superiore a sei mesi e cessa a far data dalla data della presa di possesso del Procuratore della Repubblica, ovvero del suo rientro in servizio.

La durata dell'assenza o dell'impedimento si presume superiore a sei mesi in presenza di certificato medico che attesti una patologia con decorso superiore a tale periodo, in caso di sospensione cautelare obbligatoria ex art. 21 D.Lgs. 109/2006, di sospensione cautelare facoltativa ex art. 22 D.Lgs. 109/2006, ovvero di irrogazione della sanzione della temporanea incapacità ad esercitare l'incarico direttivo ex art. 9 D.Lgs. 109/2006.

Solo in presenza di una disposizione organizzativa che presenti tali margini di determinatezza (si ribadisce proposta a scopo meramente illustrativo), al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 7, comma 8, il provvedimento che riconoscerà in concreto l'esonero al vicario o al magistrato incaricato della reggenza dell'ufficio nei termini così stabiliti potrà essere correttamente ricondotto nella categoria dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 13-bis, laddove con tutta evidenza ciò non sarà possibile a fronte di una disposizione che si limiti genericamente ad estendere al vicario la medesima percentuale di esonero riconosciuto al dirigente o che ne indichi altrettanto genericamente la portata. Allo stesso modo, qualora la situazione dell'ufficio sia tale (o divenga tale) da non consentire (più) una mera attuazione automatica della disposizione organizzativa sempre portata a titolo di esempio, ancorchè sufficientemente specifica e dettagliata (per restare nel campo dell'esempio, si pensi a una situazione contingente, anche sopravvenuta, in cui tutti gli altri posti di sostituto del gruppo di lavoro specialistico in cui è inserito il vicario siano rimasti vacanti), ovvero per qualunque altra ragione si ritenga di discostarsene, sarà precluso l'accesso al provvedimento attuativo ex art. 13-bis, imponendosi in tal caso il ricorso a una vera e propria variazione a cui procedere secondo la forma ordinaria di cui all'art. 12, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, nella forma semplificata di cui all'art. 13, come novellato.

Ad ogni buon conto, proprio per ovviare al rischio di indebite interpretazioni estensive, l'art. 13-bis si connota per la previsione di un triplice ordine di garanzie sul piano procedimentale:

1. la possibilità per i magistrati dell'ufficio, a cui tali provvedimenti vanno necessariamente comunicati, di formulare osservazioni nei successivi 7 giorni (cfr. comma 2);
2. la trasmissione di tali provvedimenti, si badi solo in caso di osservazioni, al Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del Consiglio Giudiziario, ai fini della presa d'atto, così da mantenere il controllo delle articolazioni del governo autonomo della magistratura anche su questa tipologia di provvedimenti in tale eventualità (cfr. comma 2);
3. la possibilità che il C.S.M., proprio in tale fase di controllo avviata su impulso delle osservazioni proposte dai magistrati, ravvisi profili di discostamento fra la previsione organizzativa e il provvedimento attuativo (in termini di modifica, deroga, integrazione, soppressione, etc.), disponendone in tal caso la restituzione al dirigente che, qualora, intenda confermarlo, dovrà procedere a norma degli artt. 12, 13 vale a dire attivando l'iter della variazione al progetto organizzativo (cfr. comma 3).



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025

Per ulteriore chiarezza, è utile porre l'accento in questa sede su un'indicazione operativa, agevolmente desumibile dal comma 3 dell'art. 13-bis, laddove si precisa che il dirigente, nel corpo del provvedimento attuativo, deve espressamente richiamare la disposizione del progetto organizzativo (o di una sua successiva variazione) a cui si intende dare attuazione.

Il richiamo deve avvenire, preferibilmente, trascrivendo per esteso la specifica disposizione oggetto di attuazione ovvero, in alternativa, indicando in termini univoci la parte del documento organizzativo che la contiene (ad es. per numero di pagina, per numero di paragrafo, per capo, etc.), ovvero gli estremi (numero di protocollo e data di adozione) del provvedimento di variazione a cui fa riferimento il successivo atto attuativo.

Non è superfluo evidenziare la rilevanza di tali accorgimenti in quanto permettono di agevolare il successivo controllo del Consiglio in ordine alla piena sovrapponibilità del provvedimento attuativo rispetto alla misura organizzativa di cui il primo costituisce attuazione e conseguente di scrutinare le eventuali osservazioni formulate dai magistrati a tal riguardo.

Da ultimo, proprio in ragione della portata strettamente ancillare dei provvedimenti attuativi sin qui tratteggiata, è utile rimarcare l'impossibilità di farvi ricorso in presenza di misure organizzative che incidano in maniera strutturale sull'assetto organizzativo dell'ufficio, o che impattino sensibilmente sulla posizione dei singoli magistrati, come ad esempio le assegnazioni ai gruppi di lavoro per le quali vengono in rilievo, con immediata evidenza, degli ineludibili profili di discrezionalità radicalmente preclusivi al ricorso a tale strumento ed ontologicamente incompatibili rispetto a ogni forma di automatismo.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 13-bis e, per quanto d'interesse per le procure minorili, il testo dell'art. 58.

Art. 13-bis - provvedimenti attuativi

- 1. I provvedimenti meramente attuativi del progetto organizzativo vigente all'interno dell'ufficio e che ne costituiscono semplice applicazione automatica al caso concreto, sono immediatamente esecutivi.**
- 2. Il procuratore della Repubblica richiama espressamente la disposizione o la misura organizzativa di cui tali provvedimenti costituiscono attuazione esecutiva, ne dà immediata comunicazione ai magistrati dell'ufficio all'atto della loro adozione e li trasmette, solo in presenza di eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi 7 giorni, al Consiglio Superiore della Magistratura, per il tramite del Consiglio Giudiziario, ai fini della presa d'atto.**
- 3. Qualora il Consiglio Superiore della Magistratura ravvisi in tali provvedimenti profili modificativi, integrativi o derogatori delle disposizioni organizzative a cui si riferiscono e negli stessi espressamente richiamate, ne dispone la restituzione al procuratore della Repubblica che, ove intenda confermarli, procederà a norma degli artt. 12 o 13.**

Art. 58 – Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, **13bis**, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni nel rispetto delle indicazioni contenute nella *“Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni”* di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.

5. Le assegnazioni, le co-assegnazioni e le auto-assegnazioni in deroga

Un ulteriore ordine di problematiche su cui si è ritenuto di intervenire attiene all'assegnazione o **co-assegnazione** (espressamente introdotta quest'ultima nell'**art. 15, comma 5**, in quanto erroneamente omessa nella versione originaria) o **auto-assegnazione dei procedimenti in deroga** ai criteri generali



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



S.S.

di assegnazione (automatici e non) fissati nel progetto organizzativo, previste dalla circolare all'art. 15, commi 5 e 6.

Secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 5 e 6, l'assegnazione o la co-assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri prestabiliti nel progetto organizzativo devono essere supportate da "adeguata motivazione" anche con riferimento alla scelta del magistrato designato; tuttavia, l'osservanza di tale onere motivazionale ed al contempo degli specifici adempimenti sottesi alla procedura di variazione, quali l'interlocuzione con il presidente del Tribunale e il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e la trasmissione al Consiglio Giudiziario, possono collidere con le ragioni del segreto d'indagine, suscettibili di essere incise dall'esplicazione *ab externo* dei motivi, evidentemente di carattere investigativo, per i quali il dirigente intende assegnare o co-assegnare il procedimento in deroga ai criteri vigenti all'interno dell'ufficio.

A tale aporia si è inteso porre rimedio assumendo a parametro di riferimento, in ragione della medesima *ratio* che vi è sottesa, la disposizione contenuta nell'art. 36, commi 5 e 6, in materia di co-assegnazione di procedimenti di competenza della D.D.A. che, si rammenta, circoscrive gli oneri comunicativi ai soli magistrati dell'ufficio, con facoltà di differimento della trasmissione del carteggio al C.S.M. al cessare di esigenze di segretezza delle indagini che potrebbero essere pregiudicate da una trasmissione immediata.

Venendo alla novella apportata all'art. 15 attraverso il neo-introdotta **comma 9-bis**, si è sostanzialmente elisa la fase interlocutoria con il presidente del Tribunale e con il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati in ragione dell'intuibile *vulnus* che ciò potrebbe comportare per le ragioni di segreto investigativo.

D'altro canto, non è superfluo rimarcare che la previsione di una tale parentesi interistituzionale rispetto a provvedimenti inerenti a procedimenti in fase di indagine e come tali coperti da segreto, oltre ad incorrere nell'aporia di sistema appena descritta, non potrebbe addurre alcun concreto e ragionevole beneficio, in quanto non si vede quale utile contributo interlocutorio potrebbero fornire soggetti (quali il Tribunale e il C.O.A.) del tutto estranei alle indagini.

Resta ferma, di contro, la comunicazione del provvedimento di assegnazione, co-assegnazione, auto-assegnazione in deroga, ai magistrati dell'ufficio e la loro facoltà di formulare eventuali osservazioni entro i successivi 7 giorni, da trasmettere, unitamente al provvedimento, al C.S.M. ai fini dell'approvazione, per il tramite del Consiglio Giudiziario, a sua volta chiamato ad esprimere il parere di competenza.

L'approccio di particolare cautela che, anche su sollecitazione dei procuratori distrettuali, si è inteso perseguire a tutela delle indagini, ha indotto a graduare il regime procedimentale, innalzando il livello di tutela della segretezza delle indagini laddove, **come può avvenire nei casi in cui sussista una relazione che intercorra tra i fatti oggetto d'indagine ed il personale in servizio presso l'ufficio di Procura**, gli adempimenti comunicativi possano rivelarsi pregiudizievoli anche al suo interno.

In tali casi è stata introdotta la possibilità, per il dirigente, di **differire gli adempimenti comunicativi** previsti dal comma 9-bis (ossia la comunicazione del provvedimento motivato di assegnazione, co-assegnazione o auto-assegnazione in deroga), **fino al perdurare di tali peculiari esigenze investigative e comunque non oltre il momento dell'adozione del primo atto garantito** (es. proroga del termine di durata delle indagini preliminari, decreto di ispezione, decreto di perquisizione, decreto di sequestro, invito a rendere interrogatorio, avviso di accertamenti tecnici irripetibili, etc.), ferma restando la possibilità per i magistrati di proporre eventuali osservazioni nei successivi 7 giorni e l'onere per il dirigente di curare l'immediata trasmissione del provvedimento motivato - e delle osservazioni (ove proposte) - al C.S.M. per il tramite e previo parere del Consiglio Giudiziario.

Sul piano strettamente operativo è appena il caso di puntualizzare che:

- come evincibile anche dalla terminologia impiegata ("**gravi esigenze di segretezza per le indagini**"), il differimento della fase comunicativa costituisce un'*extrema ratio* a cui è possibile accedere solo in presenza di esigenze investigative che, da un lato, si appalesino di **eccezionale rilevanza** e, dall'altro, presentino **concreti e specifici profili di potenziale pregiudizio** proprio in relazione all'ostensione del provvedimento **all'interno dell'ufficio**.



S.S.

Csm	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



S.S.

- uno dei possibili campi applicativi privilegiati di tale disposizione attiene all'ipotesi di **“relazione tra i fatti e il personale interno all'ufficio”**, che viene in rilievo in caso di indagini che coinvolgano direttamente o indirettamente il personale di magistratura, il personale giudiziario, il personale tecnico-amministrativo, il personale ausiliario ovvero il personale di polizia giudiziaria in servizio presso l'ufficio ove è incardinato il procedimento, rispetto a cui appare di immediata evidenza il rischio di pregiudicare le esigenze di tutela del segreto in caso di circolazione interna di tali provvedimenti organizzativi. In disparte le ipotesi in cui il magistrato rivesta egli stesso lo *status* di indagato, che comportano pacificamente la trasmissione del procedimento all'A.G. competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p., e fatte salve le richieste di astensione per gravi ragioni di convenienza ex art. 52 c.p.p. eventualmente formulate dallo stesso magistrato assegnatario del procedimento ed i casi di sostituzione di cui all'art. 26 circ. proc., che a sua volta rinvia all'art. 36, lett. a), b), d), e) c.p.p., occorre intendersi sul concetto di **relazione** utile a legittimare l'assegnazione in deroga ed il differimento comunicativo. A tal fine, sul **piano materiale**, deve aversi riguardo alla **particolare rilevanza e gravità del fatto** per cui si procede, di tal che non saranno sufficienti a motivare un'assegnazione in deroga, con il correlato differimento comunicativo, fatti di reato bagatellari o di criminalità comune in quanto la particolare, quanto intuibile, incidenza di simili misure organizzative sulla gestione orizzontale dell'ufficio può trovare giustificazione solo in contesti investigativi e delittuosi di preminente rilievo (si pensi a gravi delitti contro la P.A., a delitti contro la persona particolarmente insidiosi, a condotte di contiguità mafiosa, etc.). Del pari, sul **piano soggettivo** occorrerà attentamente valutare specifici e pregnanti elementi che traccino una profonda linea di correlazione fra tali fatti e il magistrato a cui il procedimento andrebbe assegnato secondo i criteri automatici, o in considerazione dello stretto legame (parentale o amicale) tra quest'ultimo e l'indagato (o uno degli indagati) oppure, laddove rivesta lo *status* di indagato altro soggetto interno all'ufficio (appartenente al personale giudiziario, tecnico-amministrativo, ausiliario, di polizia giudiziaria), in considerazione di un altrettanto concreto e tangibile legame professionale fra i due (si pensi, ad esempio, a un'indagine a carico del cancelliere addetto alla segreteria del magistrato, o a carico dell'ufficiale di polizia giudiziaria abbinato al magistrato) ugualmente sintomatico di un ragionevole pregiudizio alle indagini;
- nelle more del differimento, che si ribadisce cessa con il venir meno delle esigenze di segreto investigativo e comunque al momento stesso dell'adozione del primo atto garantito, il provvedimento motivato di assegnazione in deroga e la relativa documentazione, verranno conservati presso la segreteria del procuratore ai sensi del comma 11 dell'art. 16, ma non saranno ostensibili fino al momento della comunicazione.

Anche in tal caso si riporta di seguito il testo dell'articolo, limitatamente alle disposizioni novellate.

5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione **o a coassegnazione** di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.

6. (...)


7. (...)

8. (...)

9. (...)

9-bis. Il procuratore della Repubblica comunica il provvedimento motivato di assegnazione, coassegnazione o autoassegnazione in deroga ai magistrati dell'ufficio che possono formulare le osservazioni entro i successivi 7 giorni. Trasmette poi al C.S.M. per l'approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario, il provvedimento e le eventuali osservazioni.

9-ter. Qualora sussistano gravi esigenze di segretezza per le indagini che possono essere pregiudicate dagli adempimenti comunicativi, come nelle ipotesi di relazione tra i fatti e il personale interno all'ufficio, il procuratore della Repubblica può differirli fino a quando le stesse non siano venute meno, e comunque non oltre il momento dell'adozione del primo atto


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.S.

garantito. Entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento motivato di assegnazione, coassegnazione o autoassegnazione in deroga, i magistrati dell'ufficio possono formulare le osservazioni e il procuratore della Repubblica ne cura l'immediata trasmissione, unitamente alle osservazioni eventualmente proposte, al C.S.M. per l'approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario.

6. La redistribuzione dei procedimenti

Uno snodo particolarmente delicato nell'attività degli uffici requirenti è senz'altro quello della redistribuzione dei procedimenti nei casi di vacanza, assenza, impedimento o esonero dei magistrati, dovendo conciliarsi, da un lato, l'esigenza di continuità e tempestività investigativa, anche in considerazione degli stringenti termini a cui sono sottoposti i procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari (si pensi ai termini stessi di durata delle indagini preliminari, ai termini di durata delle intercettazioni, ai termini di fase delle misure cautelari) e, dall'altro, la necessità di garantire al magistrato assente, impedito o esonerato la legittima conservazione della titolarità del proprio ruolo e comunque di evitare che ogni sopravvenienza di questo tipo si risolva in un irragionevole aggravio dei ruoli di tutti gli altri magistrati in servizio attraverso periodiche, sistematiche e indiscriminate riassegnazioni.

Il punto di equilibrio delineato dall'art. 16, sia attraverso la *dead line* della durata presumibilmente superiore a 6 mesi dell'assenza, dell'impedimento e dell'esonero, sia attraverso la previsione di un regime graduato teso a concepire la riassegnazione (per altro dei soli procedimenti più urgenti e di maggiore rilevanza) quale *extrema ratio*, a cui il dirigente può accedere solo in caso di non utile esperibilità della sostituzione, ex art. 26 circ. proc., ovvero degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze, e ferma restando la possibilità di co-assegnazione, ha incontrato riserve di compatibilità con le esigenze di speditezza, tempestività e continuità dell'azione investigativa.

Non è un caso, del resto, che tale disposizione sia una di quelle più frequentemente disattese in questi primi mesi di vigenza della circolare.

Si è dunque deciso di procedere valutando tali riserve, ma tenendo ben presenti le altrettanto irrinunciabili esigenze di segno opposto (si ribadisce: legittima conservazione della titolarità del ruolo da parte del magistrato momentaneamente assente, impedito o esonerato; necessità di evitare indiscriminate riassegnazioni agli altri magistrati con aggravio sistematico del carico di lavoro), attraverso una sostanziale riscrittura dell'art. 16, a partire dal **comma 1** che, in caso di ruolo vacante, ha espressamente introdotto la possibilità per il procuratore di procedere alla sua integrale redistribuzione, si badi con un provvedimento di variazione del progetto organizzativo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 13, commi 2 e ss.


La *ratio* di tale innovazione risiede nella necessità di evitare che le vacanze possano incidere negativamente sul rispetto dei termini processuali in precedenza citati, in considerazione del fatto che, in tali evenienze, viene meno almeno una delle specifiche controindicazioni alla riassegnazione, qual è quella della legittima conservazione del ruolo, in quanto il magistrato che ne era titolare non è più in servizio presso quell'ufficio.

D'altro canto, circoscrivendo alla **sola vacanza** la possibilità (si badi e non la necessità) di ricorrere *omisso medio* allo strumento della redistribuzione, anche l'impatto sul carico di lavoro degli altri sostituti appare apprezzabilmente ridotto.

In altre parole, al ricorrere della vacanza, ossia in caso di uscita del magistrato dall'ufficio (quale che ne sia la causa: tramutamento ordinario, sia esso a domanda o d'ufficio, tramutamento *ex lege* 104/1992, collocamento fuori ruolo, collocamento in quiescenza, etc.) sarà possibile, ove il dirigente lo ritenga, procedere alla riassegnazione integrale del suo ruolo o ad altro/i magistrato/i eventualmente in entrata, ovvero ad altro/altri magistrato/i già in servizio (naturalmente da individuare sempre sulla base di criteri oggettivi e predeterminati), senza necessità di rispettare i presupposti, le condizioni e i limiti di cui al successivo **comma 2**, anch'esso novellato, secondo


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.S.

quanto di seguito si dirà, non senza puntualizzare che, anche in caso di vacanza, resta ferma la possibilità per i dirigente di ricorrere agli strumenti graduati della supplenza, della sostituzione e della co-assegnazione che continuano a vigere per le ipotesi di assenza, impedimento o di esonero.

Il secondo profilo d'intervento, operato appunto al comma 2, è stato quello di **dimezzare la presumibile durata dell'assenza, dell'impedimento o dell'esonero (portandola da sei a tre mesi)** oltre la quale è possibile far ricorso alla riassegnazione dei procedimenti, ma si badi, sempre e soltanto di quelli più urgenti e di maggior rilevanza, e ferma restando (in ogni caso) la necessità di verificare preliminarmente l'esperibilità dei restanti e più gradualmente rimedi della sostituzione, ex art. 26, di quelli previsti dalla circolare applicazioni e supplenze, o ancora della co-assegnazione.

Il terzo piano d'intervento (**comma 3**) riguarda per l'appunto la co-assegnazione, che si è inteso sottrarre alle condizioni previste dal precedente comma 2, contemplando la possibilità di procedervi in caso di assenza o impedimento del magistrato, **indipendentemente dalla sua durata e dalla rilevanza del singolo procedimento**, ogni qualvolta ciò sia reso necessario da ragioni di **particolare urgenza** che non consentano di attendere il rientro in servizio del magistrato.

In tal modo si è inteso offrire ai dirigenti uno strumento flessibile con cui fronteggiare ogni possibile urgenza che, a prescindere dal periodo di assenza o impedimento del titolare e dalla specifica rilevanza del procedimento, imponga la necessità di una gestione immediata e continuativa del/dei procedimento/i.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a procedimenti penali che, sebbene relativi a reati di criminalità comune (e dunque privi di specifici profili di rilevanza), risultino a carico di indagati sottoposti a misure custodiali o anche non custodiali con termini prossimi alla scadenza (ad. es. procedimenti per artt. 624, 625, 624 bis c.p., ovvero per art. 73 DPR 309/1990) per i quali si pone la necessità di una pronta definizione che permetta il passaggio al termine di fase cautelare successivo, evitando la perenzione della misura in atto.

In queste o altre ipotesi che presentino analoghe ragioni di particolare urgenza, che non si è inteso tipizzare proprio per lasciare i più ampi margini di valutazione al dirigente, fermo restando il suo onere di un'attenta e cauta ponderazione e di una specifica motivazione che dia conto dell'urgenza, sarà possibile ricorrere *omisso medio* alla co-assegnazione che consente di salvaguardare l'esigenza di trattazione tempestiva del procedimento con quella di conservazione della titolarità da parte dell'originario assegnatario.

È utile evidenziare che, proprio in ragione della discrezionalità che li connota, tali provvedimenti andranno sempre adottati secondo la procedura di cui all'art. 13, commi 2 e ss., laddove i provvedimenti di redistribuzione di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2, potranno essere adottati anche ai sensi dell'art. 13-bis, a condizione che siano meramente attuativi di specifiche e puntuali disposizioni già contenute nel progetto organizzativo, nei termini già diffusamente illustrati.

Da ultimo, l'occasione è stata propizia per emendare il testo di un'aporia formale, dovuta all'erroneo richiamo all'art. 24, anziché all'**art. 26 circ. proc.** in materia di sostituzione.

Si riporta di seguito il testo della disposizione novellata, non senza precisare che tutte le novelle apportate all'art. 16 trovano applicazione, evidentemente, anche agli uffici minorili in ragione del rinvio (dinamico) a tale disposizione contenuto nel già citato art. 58.

Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti

1. Nelle ipotesi di vacanza di uno dei ruoli, il procuratore della Repubblica, salva la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal comma successivo, può disporre la redistribuzione del ruolo rimasto vacante.

2. In caso di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a **tre mesi** di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. **26** e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni



<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza.

3. Il procuratore della Repubblica, anche al fuori delle ipotesi del comma 2, può disporre la coassegnazione dei procedimenti del magistrato assente o impedito quando sussistano ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il rientro del magistrato titolare. Tali provvedimenti vengono adottati con la procedura prevista dall'art. 13, commi 2 e ss.

4. I provvedimenti di redistribuzione e co-assegnazione previsti dai commi 1 e 2, ove non meramente attuativi del progetto organizzativo, vengono adottati con la procedura prevista dall'art. 13 co. 2 e ss.

7. La designazione alla Direzione Distrettuale Antimafia

Per quanto attiene al procedimento di designazione alla D.D.A. per un primo biennio, ove non siano state formulate osservazioni, del pari, sono emerse oscillazioni, se non vere e proprie criticità applicative, che rendono opportuno un intervento chiarificatore sull'*iter* procedimentale da seguire. Sul punto, giova evidenziare che già nella relazione illustrativa della circolare si è avuto modo di specificare che trattasi di un provvedimento di variazione al progetto organizzativo, afferendo all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro che, a sua volta, ne costituisce contenuto essenziale ai sensi dell'art. 11, comma 3, n. 10².

In particolare, nella relazione illustrativa si evidenziava come: *“La nuova disciplina organizzativa degli uffici requirenti ha evidenti ricadute anche sugli esiti della procedura selettiva per l'accesso alla D.D.A. ed in particolare sulle attribuzioni del C.S.M. il cui scrutinio - non più funzionale alla verifica della conformità del decreto di designazione alle fonti normative primarie e secondarie, con la formulazione, in caso contrario, di atti d'indirizzo per il corretto raggiungimento degli obiettivi da perseguire - al pari di ogni altra variazione, è preordinato all'approvazione, ovvero alla non approvazione del decreto stesso, con gli ulteriori effetti procedurali che ne derivano, secondo quanto previsto dall'art. 13 della circolare (art. 33, commi 3, 4)”*;

Una lettura parcellizzata del solo comma 1 dell'art. 33 rischia tuttavia di apparire fuorviante in ragione del riferimento alla trasmissione *“senza ritardo al C.S.M., per l'approvazione”* del decreto di designazione alla D.D.A., con gli eventuali allegati e il parere del P.N.A.A., e dell'omesso riferimento alla procedura di variazione che invece è contenuto nei successivi commi 2 e 4 i quali, a loro volta, paiono riferirsi alla sola ipotesi in cui siano state formulate osservazioni da parte dei magistrati.

Di contro, è appena il caso di chiarire che il rispetto della procedura di cui all'art. 13, commi 2 e ss., sebbene con le peculiarità di seguito illustrate, è richiesto per tutte le ipotesi di designazione *ex novo* alla D.D.A., indipendentemente dal fatto che i magistrati legittimati abbiano o meno formulato le osservazioni, trattandosi (nell'uno e nell'altro caso) di variazioni al progetto organizzativo afferenti alla posizione tabellare dei magistrati, per le quali il dirigente deve curare gli adempimenti comunicativi in favore del presidente del Tribunale e del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Sarebbe, infatti, del tutto illogico ritenere che la designazione alla D.D.A. costituisca variazione al progetto organizzativo (e trattarla come tale) solo in presenza di osservazioni da parte dei magistrati legittimati.

2


Art. 11 - Il progetto organizzativo

(...)

3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M. allegati alla presente circolare, e contiene, in ogni caso:

(...)

10) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative e comunque nel rispetto dei limiti temporali di permanenza minima e massima;



S.S.

Csm	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025

Per tali ragioni si è dato corso a un intervento chiarificatore all'art. **33, comma 1**, nel senso seguente: "1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei procuratori aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; comunica, quindi, il decreto **immediatamente esecutivo** ai magistrati addetti all'ufficio di Procura, **al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e lo trasmette senza ritardo con gli eventuali allegati ed il parere acquisito, al Consiglio Giudiziario che esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e rimette gli atti al C.S.M. che delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.**"

È appena il caso di chiarire che, venendo in rilievo una variazione che attiene alla posizione tabellare dei magistrati, la stessa segue la procedura semplificata di cui all'art. 13, commi 2 e ss., seppur in forma particolarmente atteggiata in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'accesso (e la permanenza) alla D.D.A. (si pensi al termine di 10 giorni per proporre osservazioni ed alla platea dei magistrati legittimati a formularle). Ne consegue l'erroneo riferimento alla procedura ordinaria di cui all'art. 12 contenuto nel testo originario **comma 2 dell'art. 33** che dunque è stato emendato con la seguente modifica "2. *I magistrati partecipanti all'interpello e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei* requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste **dal comma 1**. Se non le accoglie, trasmette immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni".


Da ultimo, proprio in ragione delle peculiarità procedurali che connotano la variazione relativa all'assegnazione dei magistrati alla D.D.A. nei termini sin qui esposti e delle modifiche introdotte all'art. 13 in materia di variazioni immediatamente esecutive, ferma restando l'immediata esecutività del decreto di designazione all'atto della sua adozione, si è ravvisata l'opportunità armonizzarle tra loro, introducendo nel rinvio a tale ultima disposizione operato dal **comma 4 dell'art. 33**, la clausola "**in quanto compatibile**", come di seguito: "4. In caso contrario, il decreto, dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, **in quanto compatibile**, perde efficacia e il procuratore della Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31".

8. La sospensione feriale dei termini per il silenzio-assenso


In sede di riesame generale dell'articolato si è colta l'occasione per rilevare come, ai fini dell'*iter* di approvazione dei progetti organizzativi, sia stato previsto il solo termine finale per la formulazione del parere dei Consigli Giudiziari, individuato nel 30.09.2025, dal cui invio a mezzo PEC decorre, a seconda dei casi, il termine di 90 o di 180 giorni per la formazione del silenzio-assenso da parte del Consiglio (cfr. *delibera del 08.05.2024*).

Ferma restando la necessità della delibera di presa d'atto del silenzio-assenso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 14 circ. proc., e la possibilità di revoca del silenzio-assenso in autotutela, in mancanza di una disposizione di tenore analogo a quella di cui all'art. 23, comma 2³, circ. tab. che, oltre al *dies ad quem*, contiene anche la previsione di un *dies a quo* (dal 09.09.2025) per l'inserimento dei pareri (in COSMAPP nel caso delle tabelle), ne consegue che all'atto della trasmissione del parere del Consiglio Giudiziario sul progetto organizzativo, anche se in anticipo rispetto ai tempi preventivati, i predetti termini iniziano a decorrere.

³ art. 23, comma 2: "Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in ogni caso, va inserito nel sistema informatico tra il 9.9.2025 ed il 30.9.2025".


S.S.

Csm	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.S.

Il fenomeno si sta osservando in concreto, in quanto sono già pervenuti e stanno prevenendo in Consiglio numerosi progetti organizzativi con i relativi pareri dei Consigli Giudiziari.

Al contempo non si può fare a meno di rilevare come, in linea di principio, il decorso del silenzio-assenso presupponga un'inerzia consapevole e volontaria della P.A. che a sua volta implica la concreta possibilità per la stessa di provvedere nell'arco di tempo previsto per la formazione del silenzio significativo.

Non di meno, è di tutta evidenza come rispetto ai pareri dei Consigli Giudiziari ed ai relativi progetti organizzativi, *medio tempore* trasmessi o in via di trasmissione, il termine per la formazione del silenzio-assenso coincida almeno in parte con il periodo di sospensione dei lavori del Consiglio che, per tutto il mese di agosto, si trova nell'oggettiva impossibilità di provvedere in quanto gli strumenti di programmazione dei lavori consiliari non prevedono, in tale periodo, sedute di Commissione e di Plenum necessarie per poter esitare con provvedimento deliberativo i progetti organizzativi.

Ne consegue un'irragionevole erosione, a seconda dei casi, nell'ordine di 1/3 o di 1/6, del termine di cui il C.S.M. deve poter concretamente ed integralmente disporre per analizzare i progetti organizzativi ed approvarli, termine che, in tal modo, risulta di fatto inferiore a quello di legge, previsto dall'art. 7 bis, comma 2.5, come richiamato dall'art. 1, comma 6 D.Lgs. 106/2006.


A tale situazione si è inteso porre rimedio, analogamente a quanto previsto da altre fonti consiliari,⁴ attraverso la **sospensione** di tale termine nel periodo compreso **dal 31 luglio al 1° settembre p.v.** secondo quanto previsto dal neo-introdotta **comma 15 bis dell'art. 12 circ. proc.** a mente del quale: **"I termini per la formazione del silenzio-assenso di cui ai commi 14 e 15, restano sospesi dal 31 luglio 2025 al 1° settembre 2025"**.

Tanto premesso,


delibera

di procedere alla modifica della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, approvata con delibera plenaria del 3 luglio 2024, come modificata con delibera plenaria del 9 ottobre 2024 e con delibera plenaria del 23 ottobre 2024, secondo la relazione illustrativa sopra riportata ed il testo di cui agli allegati A e B. "

■ SEGRETARIO GENERALE
Roberto Mucci



⁴ cfr. art. 6, comma 1, della Nuova circolare sul procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 secondo cui **"Tutti i termini del procedimento restano sospesi dal 31 luglio al 1° settembre di ogni anno"** la cui disciplina procedimentale, salvo il raddoppio dei termini (cfr. art. 5, comma 7) ed alcune ulteriori peculiarità, si applica anche ai procedimenti per incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18, 19 O.G.


S.S.


<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025

All. A

Modifiche all'articolato della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura approvata con delibera di Plenum del 3 luglio 2024 e modificata con delibere di Plenum del 9 e 23 ottobre 2024

Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro e sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.
2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti.
3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio.
4. Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.
6. La delega è revocabile con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 e il comma 2 dell'art. 24.
7. In ogni caso, il procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.
8. Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:
 - a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;
 - b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.
 - c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.
9. Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità


S.S.


<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025

organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

10. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle deleghe ed ai compiti di collaborazione che il procuratore della Repubblica intenda conferire ad un sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 6, comma 6.

Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "*Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria*", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4.
2. In tutti gli uffici il procuratore della Repubblica, nel termine indicato al comma precedente, invita i magistrati a formulare, anche tramite riunioni dei dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.
3. Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.
4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.
5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:
 - a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze;
 - b) la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;
 - c) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;
 - d) il rispetto dei criteri di priorità.
6. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.
7. Delle assemblee di cui ai commi 1 e 3 e delle riunioni di cui ai commi 5 e 6 sono redatti i relativi verbali che, unitamente agli eventuali proposte e contributi pervenuti, sono allegati al provvedimento finale.
8. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.
9. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.



<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



10. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio giudiziario per il prescritto parere.

11. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

12. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

13. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

14. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

15. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

15-bis. I termini per la formazione del silenzio-assenso di cui ai commi 14 e 15, restano sospesi dal 31 luglio 2025 al 1° settembre 2025.

16. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e seguenti per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 9 e 10 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.


17. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.

18. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:

- al procuratore della Repubblica interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale e al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- al procuratore generale presso la Corte di Appello.

Art. 13 – Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive

1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 12, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025



S.S.


2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica **adotta il provvedimento di variazione, dichiarandone l'immediata esecutività e lo trasmette ai magistrati dell'ufficio; ne dà contestuale comunicazione al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.**
3. Nei casi di cui al comma 2, **il provvedimento è efficace sin dalla data della sua adozione e i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro i successivi 7 giorni.**
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica **trasmette il provvedimento adottato** al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.
5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.
6. **In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il procuratore della Repubblica valuta l'opportunità di revocare il provvedimento ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della delibera del C.S.M.**

Art. 13-bis - provvedimenti attuativi

1. **I provvedimenti meramente attuativi del progetto organizzativo vigente all'interno dell'ufficio e che ne costituiscono semplice applicazione automatica al caso concreto, sono immediatamente esecutivi.**
2. **Il procuratore della Repubblica richiama espressamente la disposizione o la misura organizzativa di cui tali provvedimenti costituiscono attuazione esecutiva, ne dà immediata comunicazione ai magistrati dell'ufficio all'atto della loro adozione e li trasmette, solo in presenza di eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi 7 giorni, al Consiglio Superiore della Magistratura, per il tramite del Consiglio Giudiziario, ai fini della presa d'atto.**
3. **Qualora il Consiglio Superiore della Magistratura ravvisi in tali provvedimenti profili modificativi, integrativi o derogatori delle disposizioni organizzative a cui si riferiscono e negli stessi espressamente richiamate, ne dispone la restituzione al procuratore della Repubblica che, ove intenda confermarli, procederà a norma degli artt. 12 o 13.**

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.

1. Il procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili.
2. Nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri, preferibilmente automatici, che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.
3. Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.
4. La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.
5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione **o a coassegnazione** di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.
6. Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.S.

componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs. n. 159/2011.

8. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.

9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.

9-bis. Il procuratore della Repubblica comunica il provvedimento motivato di assegnazione, coassegnazione o autoassegnazione in deroga ai magistrati dell'ufficio che possono formulare le osservazioni entro i successivi 7 giorni. Trasmette poi al C.S.M. per l'approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario, il provvedimento e le eventuali osservazioni.

9-ter. Qualora sussistano gravi esigenze di segretezza per le indagini che possono essere pregiudicate dagli adempimenti comunicativi, come nelle ipotesi di relazione tra i fatti e il personale interno all'ufficio, il procuratore della Repubblica può differirli fino a quando le stesse non siano venute meno, e comunque non oltre il momento dell'adozione del primo atto garantito. Entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento motivato di assegnazione, coassegnazione o autoassegnazione in deroga, i magistrati dell'ufficio possono formulare le osservazioni e il procuratore della Repubblica ne cura l'immediata trasmissione, unitamente alle osservazioni eventualmente proposte, al C.S.M. per l'approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario.

10. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.

11. Il procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.


12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni

Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti

1. Nelle ipotesi di vacanza di uno dei ruoli, il procuratore della Repubblica, salva la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal comma successivo, può disporre la redistribuzione del ruolo rimasto vacante.

2. In caso di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a tre mesi di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 26 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza.

3. Il procuratore della Repubblica, anche al fuori delle ipotesi del comma 2, può disporre la coassegnazione dei procedimenti del magistrato assente o impedito quando sussistano ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il rientro del magistrato titolare. Tali provvedimenti vengono adottati con la procedura prevista dall'art. 13, commi 2 e ss.



<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025

4. I provvedimenti di redistribuzione e co-assegnazione previsti dai commi 1 e 2, ove non meramente attuativi del progetto organizzativo, vengono adottati con la procedura prevista dall'art. 13 co. 2 e ss.

Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A


1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei procuratori aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; comunica, quindi, il decreto **immediatamente esecutivo** ai magistrati addetti all'ufficio di Procura, **al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e lo trasmette senza ritardo con gli eventuali allegati ed il parere acquisito, al Consiglio Giudiziario che esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e rimette gli atti al C.S.M. che delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.**
2. I magistrati partecipanti all'interpello e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste dal **comma 1**. Se non le accoglie, trasmette immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni.
3. Il C.S.M., verificata la conformità del decreto alla presente circolare, approva il decreto di designazione.
4. In caso contrario, il decreto, dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, **in quanto compatibile**, perde efficacia e il procuratore della Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31.
5. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del procuratore della Repubblica. 6. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di cassazione cui competono i poteri di vigilanza ex art. 6 D. Lgs. n.106/2006

Art. 58 – Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, **13bis**, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni nel rispetto delle indicazioni contenute nella *“Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni”* di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.

Art. 62 -Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive

1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 61, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.
2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni **adotta il provvedimento di variazione, dichiarandone l'immediata esecutività e lo trasmette ai magistrati**


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025


S.

dell'ufficio; ne dà contestuale comunicazione al presidente del Tribunale per i minorenni ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

3. Nei casi di cui al comma 2, **il provvedimento è efficace sin dalla data della sua adozione e i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro i successivi 7 giorni.**

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica **trasmette il provvedimento adottato** al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.

5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.

6. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni valuta l'opportunità di revocare il provvedimento, ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della delibera del C.S.M.




S.S.

<i>Csm</i>	Roma	07/07/2025
	Protocollo	P 11520/2025

All. B

Tavola sinottica

Testo previgente	Testo modificato
Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio	Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio
<p>1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro e sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.</p> <p>2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti.</p> <p>3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio.</p> <p>4. Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.</p> <p>5. Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.</p> <p>6. La delega è revocabile con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato</p>	<p>1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro e sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.</p> <p>2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti.</p> <p>3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio.</p> <p>4. Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.</p> <p>5. Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.</p> <p>6. La delega è revocabile con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato</p>




S.S.

Esme Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.S.

<p>interessato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 e il comma 2 dell'art. 24.</p> <p>7. In ogni caso, il procuratore dalla Repubblica assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.</p> <p>8. Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:</p> <p>a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;</p> <p>b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.</p> <p>c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.</p> <p>9. Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.</p>	<p>interessato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 e il comma 2 dell'art. 24.</p> <p>7. In ogni caso, il procuratore dalla Repubblica assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.</p> <p>8. Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:</p> <p>a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;</p> <p>b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.</p> <p>c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.</p> <p>9. Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.</p> <p>10. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle deleghe ed ai compiti di collaborazione che il procuratore della Repubblica intenda conferire ad un sostituto procuratore, ai sensi dell'art. 6, comma 6.</p>
<p align="center">Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo</p>	<p align="center">Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo</p>
<p>1. Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione</p>	<p>1. Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione</p>



S.S.



Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.S.

prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4.

2. In tutti gli uffici il procuratore della Repubblica, nel termine indicato al comma precedente, invita i magistrati a formulare, anche tramite riunioni dei dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.

3. Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.

4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.

5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:

a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze;

b) la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;

c) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;

d) il rispetto dei criteri di priorità.

6. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.

7. Delle assemblee di cui ai commi 1 e 3 e delle riunioni di cui ai commi 5 e 6 sono redatti i relativi

prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4.

2. In tutti gli uffici il procuratore della Repubblica, nel termine indicato al comma precedente, invita i magistrati a formulare, anche tramite riunioni dei dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.

3. Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.

4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.

5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:

a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze;

b) la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;

c) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;

d) il rispetto dei criteri di priorità.

6. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.

7. Delle assemblee di cui ai commi 1 e 3 e delle riunioni di cui ai commi 5 e 6 sono redatti i relativi



S.S.



Roma 07/07/2025

Protocollo P 11520/2025



S.S.

verbali che, unitamente agli eventuali proposte e contributi pervenuti, sono allegati al provvedimento finale.

8. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

9. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.

10. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio giudiziario per il prescritto parere.

11. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

12. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

13. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

14. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

15. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

16. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195,

verbali che, unitamente agli eventuali proposte e contributi pervenuti, sono allegati al provvedimento finale.

8. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

9. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.

10. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio giudiziario per il prescritto parere.

11. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

12. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

13. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

14. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

15. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

15-bis. I termini per la formazione del silenzio-assenso di cui ai commi 14 e 15, restano sospesi dal 31 luglio 2025 al 1° settembre 2025.



S.S.

Csm Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.S.

<p>delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e seguenti per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 9 e 10 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.</p> <p>17. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.</p> <p>18. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al procuratore della Repubblica interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale e al Consiglio dell'ordine degli avvocati; – al procuratore generale presso la Corte di cassazione; – al procuratore generale presso la Corte di Appello. 	<p>16. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e seguenti per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 9 e 10 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.</p> <p>17. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.</p> <p>18. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al procuratore della Repubblica interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale e al Consiglio dell'ordine degli avvocati; – al procuratore generale presso la Corte di cassazione; – al procuratore generale presso la Corte di Appello.
<p>Art. 13 – Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive</p>	<p>Art. 13 – Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive</p>
<p>1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 12, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.</p> <p>2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle</p>	<p>1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 12, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.</p> <p>2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle</p>



S.S.



Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.

<p>sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica, sentiti il presidente del Tribunale ed il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, comunica la proposta di variazione specificamente motivata a tutti i magistrati dell'ufficio.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 2, i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica adotta il provvedimento motivato di variazione, dichiarandolo immediatamente esecutivo e lo trasmette al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.</p> <p>5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.</p>	<p>sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica, sentiti il presidente del Tribunale ed il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, comunica la proposta di variazione specificamente motivata a tutti i magistrati dell'ufficio. adotta il provvedimento di variazione, dichiarandone l'immediata esecutività e lo trasmette ai magistrati dell'ufficio; ne dà contestuale comunicazione al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 2, i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione. il provvedimento è efficace sin dalla data della sua adozione e i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro i successivi 7 giorni.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica adotta il provvedimento motivato di variazione, dichiarandolo immediatamente esecutivo e lo trasmette trasmette il provvedimento adottato al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.</p> <p>5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.</p> <p>6. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il procuratore della Repubblica valuta l'opportunità di revocare il provvedimento, ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della delibera del C.S.M.</p>
	<p>Art. 13-bis - provvedimenti attuativi</p> <p>1. I provvedimenti meramente attuativi del progetto organizzativo vigente all'interno dell'ufficio e che ne costituiscono semplice applicazione automatica al caso concreto, sono immediatamente esecutivi.</p> <p>2. Il procuratore della Repubblica richiama espressamente la disposizione o la misura organizzativa di cui tali provvedimenti costituiscono attuazione esecutiva, ne dà immediata comunicazione ai magistrati dell'ufficio all'atto della loro adozione e li trasmette, solo in presenza di eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi 7 giorni, al Consiglio Superiore della Magistratura, per il tramite del Consiglio Giudiziario, ai fini della presa d'atto.</p> <p>3. Qualora il Consiglio Superiore della Magistratura ravvisi in tali provvedimenti profili modificativi, integrativi o derogatori delle disposizioni organizzative a cui si riferiscono e</p>



S.S.



Roma 07/07/2025

Protocollo P 11520/2025

	<p>negli stessi espressamente richiamate, ne dispone la restituzione al procuratore della Repubblica che, ove intenda confermarli, procederà a norma degli artt. 12 o 13.</p>
<p>Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.</p>	<p>Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.</p>
<p>1. Il procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili.</p> <p>2. Nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri, preferibilmente automatici, che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.</p> <p>3. Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.</p> <p>4. La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.</p> <p>5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.</p> <p>6. Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.</p> <p>7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs. n. 159/2011.</p> <p>8. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.</p> <p>9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.</p>	<p>1. Il procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili.</p> <p>2. Nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri, preferibilmente automatici, che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.</p> <p>3. Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.</p> <p>4. La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.</p> <p>5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione o a coassegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.</p> <p>6. Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.</p> <p>7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs. n. 159/2011.</p> <p>8. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.</p> <p>9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.</p> <p>9-bis. Il procuratore della Repubblica comunica il provvedimento motivato di assegnazione,</p>




S.S.

Csm Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.S.

<p>10. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.</p> <p>11. Il procuratore della Repubblica cura un'ideonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.</p> <p>12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.</p>	<p>coassegnazione o autoassegnazione in deroga ai magistrati dell'ufficio che possono formulare le osservazioni entro i successivi 7 giorni. Trasmette poi al C.S.M. per l'approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario, il provvedimento e le eventuali osservazioni.</p> <p>9-ter. Qualora sussistano gravi esigenze di segretezza per le indagini che possono essere pregiudicate dagli adempimenti comunicativi, come nelle ipotesi di relazione tra i fatti e il personale interno all'ufficio, il procuratore della Repubblica può differirli fino a quando le stesse non siano venute meno, e comunque non oltre il momento dell'adozione del primo atto garantito. Entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento motivato di assegnazione, coassegnazione o autoassegnazione in deroga, i magistrati dell'ufficio possono formulare le osservazioni e il procuratore della Repubblica ne cura l'immediata trasmissione, unitamente alle osservazioni eventualmente proposte, al C.S.M. per l'approvazione, previo parere del Consiglio Giudiziario.</p> <p>10. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.</p> <p>11. Il procuratore della Repubblica cura un'ideonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.</p> <p>12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.</p>
<p>Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti</p>	<p>Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti</p>
<p>1. In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale</p>	<p>1. Nelle ipotesi di vacanza di uno dei ruoli, il procuratore della Repubblica, salva la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal comma successivo, può disporre la redistribuzione del ruolo rimasto vacante.</p> <p>2. In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei tre mesi di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della</p>



S.S.



Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.S.

<p>ridistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza.</p>	<p>specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 26 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza.</p> <p>3. Il procuratore della Repubblica, anche al fuori delle ipotesi del comma 2, può disporre la coassegnazione dei procedimenti del magistrato assente o impedito quando sussistano ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il rientro del magistrato titolare. Tali provvedimenti vengono adottati con la procedura prevista dall'art. 13, commi 2 e ss.</p> <p>4. I provvedimenti di redistribuzione e coassegnazione previsti dai commi 1 e 2, ove non meramente attuativi del progetto organizzativo, vengono adottati con la procedura prevista dall'art. 13 co. 2 e ss.</p>
<p>Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.</p>	<p>Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.</p>
<p>1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei procuratori aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; comunica, quindi, il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e trasmette senza ritardo al C.S.M., per l'approvazione, il decreto di designazione con gli eventuali allegati ed il parere acquisito.</p> <p>2. I magistrati partecipanti all'interpello e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste dall'art. 12 della presente circolare.</p> <p>Se non le accoglie, trasmette immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni.</p> <p>3. Il C.S.M., verificata la conformità del decreto alla presente circolare, approva il decreto di designazione.</p> <p>4. In caso contrario, il decreto, ove dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, perde efficacia e il procuratore della</p>	<p>1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei procuratori aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; comunica, quindi, il decreto immediatamente esecutivo ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e trasmette senza ritardo al C.S.M., per l'approvazione, il decreto di designazione con gli eventuali allegati ed il parere acquisito. al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e lo trasmette senza ritardo con gli eventuali allegati ed il parere acquisito, al Consiglio Giudiziario che esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e rimette gli atti al C.S.M. che delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.</p> <p>2. I magistrati partecipanti all'interpello e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste dall'art. 12 della presente circolare dal comma 1.</p> <p>Se non le accoglie, trasmette immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al</p>



S.S.




Roma 07/07/2025
Protocollo P 11520/2025



S.S.

<p>Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31.</p> <p>5. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del procuratore della Repubblica.</p> <p>6. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di cassazione cui competono i poteri di vigilanza <i>ex art. 6 D. Lgs. n.106/2006.</i></p>	<p>C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni.</p> <p>3. Il C.S.M., verificata la conformità del decreto alla presente circolare, approva il decreto di designazione.</p> <p>4. In caso contrario, il decreto, ove dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, in quanto compatibile, perde efficacia e il procuratore della Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31.</p> <p>5. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del procuratore della Repubblica.</p> <p>6. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di cassazione cui competono i poteri di vigilanza <i>ex art. 6 D. Lgs. n.106/2006.</i></p>
<p>Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni</p>	<p>Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni</p>
<p>1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni nel rispetto delle indicazioni contenute nella <i>“Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni”</i> di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.</p>	<p>1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 13-bis, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni nel rispetto delle indicazioni contenute nella <i>“Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni”</i> di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.</p>
<p>Art. 62 -Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive</p>	<p>Art. 62 -Variazioni ordinarie e immediatamente esecutive</p>
<p>1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 61, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.</p> <p>2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sentiti il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, comunica la proposta di variazione specificamente motivata a tutti i magistrati dell'ufficio.</p>	<p>1. Il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio con provvedimento motivato di variazione ordinaria da adottarsi con le modalità di cui all'art. 61, ovvero con provvedimento immediatamente esecutivo nei casi e con le modalità indicati nei commi che seguono.</p> <p>2. Quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando le modifiche hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, sentiti il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, comunica la proposta di variazione specificamente motivata a tutti i magistrati dell'ufficio. adotta il</p>



S.S.

Csm Roma 07/07/2025
 Protocollo P 11520/2025



S.

3. Nei casi di cui al comma 2, i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni adotta il provvedimento motivato di variazione, dichiarandolo immediatamente esecutivo e lo trasmette al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.

5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.

provvedimento di variazione, dichiarandone l'immediata esecutività e lo trasmette ai magistrati dell'ufficio; ne dà contestuale comunicazione al presidente del Tribunale per i minorenni ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

3. Nei casi di cui al comma 2, ~~i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.~~ **il provvedimento è efficace sin dalla data della sua adozione e i magistrati dell'ufficio possono formulare osservazioni entro i successivi 7 giorni.**

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ~~adotta il provvedimento motivato di variazione, dichiarandolo immediatamente esecutivo e lo trasmette~~ **trasmette il provvedimento adottato** al Consiglio Giudiziario unitamente alle osservazioni eventualmente formulate.

5. Il Consiglio Giudiziario esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni e il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.

6. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni valuta l'opportunità di revocare il provvedimento, ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della delibera del C.S.M.